

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 1952

(145ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### I N D I C E

#### Disegni di legge :

(Discussione)

« Soppressione dell'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) » (N. 1791) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1614, 1615
FOCACCIA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	1615, 1616
OTTANI . . . . .	1615, 1616
PRIOLO . . . . .	1615
PANETTI . . . . .	1615

(Discussione e approvazione)

« Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato » (N. 2643) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE . . . . .	1616, 1622
BORROMEI, <i>relatore</i> . . . . .	1616, 1617, 1618
LEPORE . . . . .	1616, 1617, 1618
PRIOLO . . . . .	1617
TISSI . . . . .	1617, 1618, 1619
TOMMASINI . . . . .	1618, 1622
MASSINI . . . . .	1618
FOCACCIA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	1622

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti » (N. 2628) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1623
TOSELLI, <i>relatore</i> . . . . .	1623, 1624
BUIZZA . . . . .	1623
MEACCI . . . . .	1624, 1625
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1624, 1625

« Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed alla Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (N. 2648) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE . . . . .	1626, 1628, 1629
TOSELLI, <i>relatore</i> . . . . .	1626, 1627, 1629
PANETTI . . . . .	1626
GENCO . . . . .	1626, 1627, 1629
TOMMASINI . . . . .	1627, 1629
BUIZZA . . . . .	1627, 1629
TISSI . . . . .	1629
PISCITELLI . . . . .	1629

« Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione » (N. 2650) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PANETTI, <i>relatore</i> . . . . .	1630, 1631
MEACCI . . . . .	1630
GENCO . . . . .	1631
TROIANO . . . . .	1631
TOMMASINI . . . . .	1631

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Corbellini, Genco, Lanzara, Lopardi, Mancini, Mariotti, Martini, Massini, Mastino, Meacci, Ottani, Panetti, Piscitelli, Priolo, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano e Vaccaro.

Intervengono altresì il senatore Focaccia, Sottosegretario di Stato per i trasporti, e l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

È inoltre presente, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Lepore.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente autotrasporti merci (E. A. M.) » (N. 1791).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) ».

Riguardo a tale disegno di legge mi è pervenuto un ordine del giorno a firma dei senatori Toselli, Buizza e Vaccaro, che chiedono al Governo, con un'ampia motivazione, il ritiro del disegno di legge in esame. Do lettura dell'ordine del giorno:

« La 7ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile),

visto il disegno di legge n. 1791 concernente la « Soppressione dell'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) » pervenuto al Senato il 16 luglio 1951;

considerato che con tale provvedimento si intenderebbe, con la soppressione dell'E.A.M., demandare alcune funzioni, svolte dall'Ente nell'interesse dell'autotrasporto di cose, al Ministero dei trasporti, trascurando le altre che la legge istitutiva dell'Ente medesimo prevede nel vasto compito di « assistere l'autotrasporto di merci »;

considerato inoltre che ciò dovrebbe attuarsi, secondo lo stesso provvedimento proposto, con la creazione di nuovi uffici provinciali della pubblica Amministrazione, al cui funzionamento si provvederebbe con l'assorbimento da parte dello Stato del personale dell'E.A.M., con notevole aggravio per il pubblico bilancio;

constatato che si sarebbe previsto di trasformare in una vera e propria imposizione fiscale il contributo che attualmente viene corrisposto all'E. A. M. da parte degli autotrasportatori per le funzioni svolte dall'Ente nel loro precipuo interesse, e ciò per il mantenimento di un nuovo servizio pubblico a carattere generale, in evidente contrasto con gli interessi della categoria e con le norme che comunemente vigono in materia fiscale;

constatato che fra gli altri vari compiti vengono anche svolte dall'E.A.M. delle funzioni ad esso delegate dalla pubblica Amministrazione, con notevole possibilità di attuare in modo soddisfacente quel decentramento amministrativo unanimemente auspicato nel quadro della riforma burocratica;

constatata la vivace reazione delle categorie interessate, le quali fra l'altro rivendicano il patrimonio dell'Ente esclusivamente costituito con i loro contributi, e considerato, d'altro canto, che l'E.A.M. non ha mai cessato di assolvere ai propri compiti i quali, ad eccezione di pochi di carattere contingente, sono, nella parte fondamentale, di natura continuativa e vengono svolti con la collaborazione totale delle stesse categorie interessate;

considerato che alcuni organi dello stesso Ministero dei trasporti hanno ripetutamente dichiarato di doversi avvalere di questo Ente e di apprezzarne l'utilità per detto Dicastero, sia per ragioni di economia generale, sia per la possibilità di svolgere una efficace politica dei trasporti, assicurandosi attraverso di esso la collaborazione delle categorie degli autotrasportatori, e che, inoltre, si sarebbe da tempo deciso di proporre il ritiro dalle Camere del predetto disegno di soppressione;

constatato che ogni ulteriore ritardo nell'adottare una decisione in merito a questo Ente porterebbe, come è ovvio, ad una sempre maggiore disfunzione dell'E.A.M. con ripercussioni dannose non solo nell'interno dell'Ente in que-

stione, ma anche nel campo dell'autotrasporto in genere per il mancato sviluppo di quelle attività assistenziali che debbono essere appunto svolte a favore di tale settore in campo nazionale ed internazionale;

invita il Governo a voler senz'altro provvedere per il ritiro del disegno di legge suddetto ed a voler assicurare all'E.A.M. la piena funzionalità, provvedendo a sottoporre i necessari emendamenti alla sua legge istitutiva, onde eliminare i noti lamentati inconvenienti, soprattutto per quanto concerne l'eccessiva ingerenza della pubblica Amministrazione nella vita e nell'attività dell'Ente e la partecipazione delle categorie interessate negli organi direttivi del medesimo, nell'intento anche di offrire alla categoria un organismo di natura pubblica e permanente che dia le necessarie garanzie e consenta di attuare quella forma di disciplinamento del settore che la categoria stessa da tempo unanimemente invoca ».

Do inoltre lettura del parere pervenuto dalla 5ª Commissione permanente del Senato: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria ».

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario per i trasporti, senatore Focaccia.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Posso dichiarare che il Ministro ha già predisposto il decreto presidenziale per autorizzare il ritiro del disegno di legge di cui si discute. Ritengo tuttavia opportuno che la Commissione esprima un parere in proposito: ed a questo parere il Governo si rimetterà.

OTTANI. Sarebbe stato interessante che, come noi abbiamo ricevuto la relazione con la quale il Ministro proponeva la soppressione dell'E.A.M., così adesso che invece il Sottosegretario ci comunica l'intenzione opposta, egli ci esponesse anche i motivi per i quali si è indotto a fare marcia indietro. Io chiedo ancora al Sottosegretario se è esatto tutto quello che viene enunciato in questo ordine del giorno. Appare, da quello che asseriscono i presentatori dell'ordine del giorno, che alcuni organi del Ministero dei trasporti abbiano dichiarato di volersi avvalere ancora delle funzioni dell'E.A.M. Siamo di fronte a una contraddizione: il Ministro prende una diret-

tiva (la soppressione), alcuni organi del Ministero (e non sarebbe la prima volta) vogliono adottarne un'altra.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Gli organi del Ministero dei trasporti sono tanti: il Ministro è il primo, poi seguono gli altri. I presentatori dell'ordine del giorno non hanno detto quali sono questi organi. Evidentemente può trattarsi anche dell'organo primo.

OTTANI. Gli egregi presentatori dell'ordine del giorno hanno voluto attribuire alla categoria degli autotrasportatori delle opinioni che, almeno a quanto mi consta, non sono perfettamente esatte e non corrispondono alle intenzioni della generalità della categoria. Non voglio però oppormi e dichiaro di astenermi per i motivi che ho accennato. In ultimo, siccome alla Camera è in corso la ratifica del decreto istitutivo dell'E.A.M., domando se le modificazioni da apportare all'Ente è bene che vengano fatte attraverso un nuovo disegno di legge oppure in sede di ratifica.

PRESIDENTE. Penso che in sede di presentazione di un nuovo disegno di legge il Governo sia più libero di studiare il problema nel complesso, avendo agio di ascoltare anche le categorie interessate.

OTTANI. Esprimo il voto che il Ministero, nel proporre il nuovo disegno di legge, impieghi meno tempo di quello che ha impiegato nel passare dalla volontà positiva di scioglimento alla manifestazione della decisione negativa di ritirare questo disegno di legge.

PRIOLO. Mentre mi associo al voto del senatore Ottani per quanto riguarda l'esortazione al Governo di provvedere con sollecitudine, ritengo che i criteri cui il Governo dovrà ispirarsi siano già indicati in maniera esplicita nell'ordine del giorno dei senatori Toselli, Ruizza e Vaccaro, che pone chiaramente l'esigenza di un nuovo e completo disegno di legge che contempra la riorganizzazione dell'E.A.M.

PANETTI. Desidero avere un chiarimento sulle possibilità che l'E.A.M. risponda finanziariamente alle nuove finalità tecniche che ci si propone di affidargli. Il nocciolo della questione è infatti nella possibilità di rendere l'Ente effettivamente operante e in condizioni economiche vantaggiose. Chiedo su questo punto dei chiarimenti all'onorevole Sottosegretario.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. A questo quesito posso rispondere, non come rappresentante del Governo ma a titolo personale. Personalmente ritengo che l'Ente possa far bene; d'altra parte esso non pesa sullo Stato, perchè, come Ente assistenziale, è mantenuto dagli stessi autotrasportatori.

OTTANI. Fra le modificazioni importanti che il Governo dovrà proporre per l'E.A.M., raccomando questa: e cioè che l'amministrazione dell'E.A.M. venga affidata alle categorie interessate, onde non si verifichi più la situazione anormale di oggi, che il Direttore dell'E.A.M., è un funzionario del Ministero dei trasporti, e il Commissario è un funzionario dell'Ente stesso. Controllori controllati! Ad ogni modo confermo la mia astensione dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Toselli, Buizza e Vaccaro, di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato » (N. 2643)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. Vorrei limitare soltanto a poche parole la mia relazione, dato che ritengo sia unanime il consenso della Commissione su questo disegno di legge, che prevede finalmente a sistemare in ruolo ben 14 mila dipendenti. L'unica osservazione che potrebbe farsi riguarda gli interessi legittimi di un modesto gruppo di dipendenti straordinari delle Ferrovie dello Stato, che provengono dal Ministero dell'Africa italiana. Ho esaminato la loro situazione e, pur riconoscendo giusta la loro aspirazione ad una sistemazione

analoga a quella di tutti gli altri, non ritengo che sia necessario provvedervi attraverso un emendamento del presente disegno di legge. Il Senato ha infatti all'ordine del giorno il disegno di legge sulla soppressione del Ministero dell'Africa italiana, il quale prevede anche norme per la sistemazione definitiva del personale distaccato presso altri Ministeri. Sarà questa pertanto la sede più opportuna per l'adozione di una norma specifica che provveda ad appagare le giuste esigenze dei 300 lavoratori distaccati presso il Ministero dei trasporti.

Non sussistendo quindi alcun motivo per apportare emendamenti a questo disegno di legge, mi limito a chiederne la sollecita approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo far presente alla Commissione che il senatore Lepore mi ha chiesto di essere inteso dalla 7ª Commissione in merito al disegno di legge: « Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato ». Poichè il senatore Lepore è presente, lo pregherei di esprimere il suo parere.

LEPORE. Sono qui per pregare la Commissione di voler sospendere la discussione del presente disegno di legge fino a quando in Aula non sarà discussa e risolta la situazione dei dipendenti del Ministero dell'Africa italiana. Vi saranno degli interventi *ad hoc*, vi sarà forse un emendamento presentato dallo stesso Sottosegretario Lucifredi. Approvare oggi questo disegno di legge significa precludere qualsiasi futura possibilità.

Senza entrare nel merito del disegno di legge, vorrei farvi notare che con esso si mette in atto una ingiustizia ed una sperequazione, perchè, mentre si viene a sistemare della gente che ha prestato servizio solo per 600 giorni nel Ministero dei trasporti, si trascura invece gente che ha dato al Ministero dei trasporti anni ed anni di attività. E non soltanto ha dato la sua attività al Ministero dei trasporti ma anche al Paese e fuori del Paese, facendo opera brillante di funzionario e svolgendo in condizioni difficili il proprio lavoro.

A me sembra che un'approvazione immediata rappresenterebbe qualcosa di più di una ingiustizia; non v'è alcuna ragione per non voler

attendere che si discuta la legge che deve sistemare definitivamente quel personale del Ministero dell'Africa italiana al quale il Senato ha mandato sempre il suo saluto e per il quale il Senato ha avuto sempre un pensiero di devozione e di affetto.

PRIOLO. Sono di parere perfettamente contrario a quello del senatore Lepore. Qui si tratta di ben 14 mila persone che attendono un atto di giustizia. Se, d'altra parte, si approvasse qualche emendamento, il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera; è quindi più che opportuno che si provveda a sistemare subito la posizione di questi 14 mila dipendenti: per gli altri si provvederà successivamente.

LEPORE. La questione del personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana è molto complessa, perchè si inserisce in una serie di contrattazioni speciali dello Stato, che vanno regolarizzate in modo diverso. Ora, anche la proposta di emendamento fatta dall'onorevole Sottosegretario Lucifredi, che prevede un inserimento nei ruoli transitori, non solo non sappiamo se potrà passare senz'altro, ma non sistema neanche i contrattisti.

Il voler oggi precipitare le cose mi sembra un di più, perchè, se il disegno di legge circa il Ministero dell'Africa italiana, sul quale siamo tutti d'accordo, passerà stasera, stasera sapremo il destino di questa gente.

BORROMEO, *relatore*. Riconosco le giuste ragioni addotte dall'onorevole Lepore, per quanto bisogna ricordare che la Commissione della Camera, trovandosi di fronte all'articolo 8 del disegno di legge governativo, che dettava appunto norme riguardanti la sistemazione dei dipendenti dell'Africa italiana distaccati presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, lo sopprime, ritenendo evidentemente che altra era la sede più opportuna per provvedere a quella sistemazione.

Desidero soprattutto fare delle osservazioni di carattere pratico. Se noi dovessimo emendare questa legge, saremmo costretti a rimandarla alla Camera; bisogna rendersi conto delle esigenze di questi 300 dipendenti del Ministero dell'Africa italiana, ma di fronte ai 14 mila che attendono, credo sia più opportuno soddisfare questi e poi, se necessario, magari, pre-

sentare una apposita proposta di legge per i distaccati dal Ministero dell'Africa italiana. Modificando questo disegno di legge adesso correremmo un rischio, dato che siamo giunti ormai alla vigilia dello scioglimento di una delle Camere. Oggi dobbiamo essere più cauti nell'approvare i disegni di legge che hanno già avuto approvazione dall'altro ramo del Parlamento, e più cauti nell'emendare, perchè sappiamo di correre il rischio di far cadere definitivamente quei disegni di legge che la Camera non facesse in tempo a riapprovare e che dovrebbero perciò addirittura essere riproposti alla nuova legislatura.

Ho ragione di ritenere che l'Assemblea approverà senz'altro l'emendamento che il senatore Lepore ci ha preannunciato sarà presentato dal rappresentante del Governo: comunque, qualunque cosa potesse accadere, noi avremo sempre un'arma per difendere e sistemare i 300 dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana, senza pregiudicare le legittime aspettative degli altri 14 mila. Pur riconoscendo le necessità dei primi, quindi, la Commissione dovrebbe passare senz'altro all'approvazione del disegno di legge, così come è stato trasmesso dalla Camera, riservandosi poi di tornare ad esaminare la questione, ove i distaccati presso le Ferrovie dello Stato non trovassero la dovuta sistemazione nel disegno di legge che concerne la soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

TISSI. È vero che, se si apporta un emendamento al disegno di legge, se ne ritarda l'approvazione, ma è anche vero, d'altra parte, che non si può commettere una ingiustizia verso i 300 dipendenti dell'Africa italiana comandati presso le Ferrovie dello Stato. La soluzione migliore sarebbe forse quella di elaborare un altro apposito disegno di legge e penso che la Commissione dovrebbe per lo meno assumersi un preciso impegno in questo senso.

Ritengo tuttavia che si potrebbe accettare la proposta di rinvio della discussione fatta dal senatore Lepore: un breve ritardo — e la Commissione potrebbe anche convocarsi appositamente in uno dei prossimi giorni — non potrà in alcun modo pregiudicare la situazione dei 14.000 straordinari di cui parla il disegno di legge che stiamo discutendo.

TOMMASINI. Mi dichiaro completamente d'accordo con il relatore, senatore Borromeo, e affermo che, quando si parla di giustizia, non si possono assolutamente trascurare i più per i meno. La questione della sistemazione degli straordinari all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è una questione molto vecchia. Debbo infatti ricordare che in data 11 aprile 1952 il Ministro, in risposta ad una interrogazione del senatore Pasquini e mia, dichiarava che per la sistemazione del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato era stato predisposto un apposito disegno di legge che trovavasi presso il Consiglio di Stato per il definitivo parere e che, non appena l'alto consesso si fosse pronunciato al riguardo, si sarebbe provveduto a sottoporre il testo definitivo del provvedimento all'esame del Consiglio dei ministri. Data questa risposta, io ho pazientato e così hanno fatto soprattutto gli interessati.

Non mi dilungherò adesso sui motivi diffusamente esposti dai colleghi; mi preme soltanto andare incontro all'umano desiderio di questa gente che invecchia senza vedere una definitiva sistemazione a ruolo. Noi conosciamo il calendario dei lavori della Camera dei deputati e sappiamo che ad essa non resta più lunga vita. Approviamo perciò senz'altro il presente disegno di legge: in sede di discussione di quello sulla soppressione del Ministero dell'Africa italiana, faremo in modo che anche i 300 distaccati presso le Ferrovie dello Stato ricevano lo stesso trattamento che verrà usato per gli altri contrattisti del Ministero dell'Africa italiana.

MASSINI. Questo disegno di legge, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, e la cui discussione è stata già rimandata giovedì scorso, per una formalità riguardante la Commissione finanze e tesoro, è il frutto di un accordo sindacale che è costato mesi e mesi di discussioni tra i funzionari delle Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali: la sua approvazione è urgente e giusta. Si tratta di assicurare un diritto, che non lederà alcun altrui interesse: la discussione in Aula sulla soppressione del Ministero dell'Africa italiana sarà senz'altro favorevole agli interessi di questi 300 dipendenti; caso mai non lo fosse, si può sempre provvedere

con un successivo provvedimento. Prego quindi i colleghi di dare la loro completa adesione.

LEPORE. Io sono qui per un dovere di cortesia e non per osteggiare una legge di cui sento l'urgenza e la premura. Volevo soltanto richiamare l'attenzione della Commissione sulla specifica condizione in cui si trovano i 300 funzionari dell'Africa italiana distaccati presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. La loro condizione è specialissima, perchè vennero assunti dallo Stato con contratto regolamentato per legge. Era un contratto triennale che il Consiglio di Stato ha detto essere qualcosa *sui generis*, per cui tali dipendenti potrebbero pretendere di far parte dell'Amministrazione dello Stato in ruolo o stabile, o separato, o addirittura in ruolo completo.

TISSI. Sono perfettamente d'accordo con le finalità di questo disegno di legge, ma non posso accettare che vengano sacrificati gli interessi di 300 funzionari. Insisto formalmente per la sospensione della discussione.

BORROMEO, *relatore*. Desidero anzitutto ringraziare il senatore Lepore e dargli atto di aver svolto nel migliore dei modi il compito affidatogli. Soprattutto al collega Tissi, per giungere a una decisione unanime su questo disegno di legge, volevo fare osservare che, proprio nelle prime brevi parole di presentazione del disegno di legge, avevo sollevato una questione pregiudiziale in questo senso: si potrebbe ora domandare come mai la Commissione non accetti un rinvio, anche soltanto di 24 ore. Non l'accetta perchè il rinvio non è produttore, se siamo d'accordo pregiudizialmente nella volontà di non far tornare alla Camera questo disegno di legge, perchè, nella dannata ipotesi che questi 300 dipendenti del Ministero dell'Africa italiana non avessero soddisfazione, noi con questo rinvio implicitamente verremmo ad accettare l'idea di emendare il disegno di legge. Questa idea va invece respinta, onde non pregiudicare gli interessi degli altri 14 mila dipendenti. Ma se non vogliamo rinviare il disegno di legge alla Camera, è perfettamente inutile sospendere la discussione anche solo per 24 ore. Ecco la ragione per la quale chiedo al collega Tissi di non insistere e di unire il suo voto al nostro.

TISSI. Sono anche disposto a dare il mio voto favorevole, ma desidererei che la Commissione prendesse esplicitamente un certo impegno per la soluzione del problema qui finora dibattuto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

#### Art. 1.

Il personale straordinario maschile e femminile delle ferrovie dello Stato, anche se dipendente dalla gestione viveri « La Provvida », in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà nominato stabile, anche in eccedenza alla disponibilità delle piante organiche delle rispettive qualifiche, purchè:

a) abbia compiuto almeno 600 giornate di effettiva presenza;

b) abbia conseguito le abilitazioni eventualmente prescritte per la qualifica con cui dovrà essere sistemato, salvo le eccezioni previste nel successivo articolo;

c) sia riconosciuto meritevole per il servizio prestato e la condotta serbata;

d) risulti in possesso di tutti i requisiti generali, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione nel personale di ruolo ferroviario, e di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato.

A cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale della eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione a ruolo degli straordinari, nella misura del 15 per cento per ciascuno dei primi due anni e del 25 per cento per ciascuno degli anni successivi.

Le aliquote del 15 per cento e del 25 per cento saranno calcolate sui residui posti disponibili, dopo detratti i posti riservati alle sistemazioni da effettuarsi in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, ratificato con modificazioni con legge 1° dicembre 1951, n. 1309, e della legge 15 dicembre 1949,

n. 966, nonchè dei passaggi agli uffici degli agenti del ramo esecutivo, da effettuarsi in dipendenza di autorizzazioni già accordate alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

La sistemazione a ruolo del personale straordinario avverrà nelle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato C al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato in base al titolo di studio e alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le eccezioni previste dalla legge stessa.

Gli straordinari sistemati in virtù della presente legge verranno iscritti in ruolo secondo la rispettiva anzianità e, per le qualifiche di grado superiore al decimo, nell'ordine risultante dalle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 9, tutti prendendo posto dopo i dipendenti già iscritti nei ruoli della stessa anzianità.

Coloro che sono rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo, ma che, alla data del 1° gennaio 1951, prestino servizio presso gli uffici da almeno 550 giornate di effettiva presenza saranno sistemati nel personale degli uffici attribuendo loro la qualifica corrispondente di pari grado, semprechè risultino idonei alle mansioni degli uffici stessi.

La sistemazione agli uffici di cui al comma precedente non potrà comunque aver luogo in una qualifica di grado superiore a quello spettante nel ramo esecutivo in base alle disposizioni del 1° comma del presente articolo.

(È approvato).

#### Art. 3.

La nomina a stabile di cui all'articolo 1 decorrerà dal 1° gennaio 1951, se al 31 dicembre 1950 gli interessati avranno soddisfatto alle condizioni di cui ai punti a) e b) del 1° comma di detto articolo.

Per coloro che verranno a compiere le 600 giornate di presenza richieste, posteriormente al 1° gennaio 1951, la decorrenza della

nomina a stabile avrà luogo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sarà avverata l'anzidetta condizione.

Saranno sistemati nella qualifica di prima assunzione immediatamente inferiore dello stesso ramo di servizio, per la quale non sia richiesto il conseguimento di abilitazioni, coloro che non abbiano conseguito le abilitazioni di cui al punto *b*) del citato articolo 1, entro il 31 dicembre 1950 o entro la posteriore data di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza in servizio, o ancora entro il termine fissato come al seguente comma, per i casi ivi previsti.

A favore di coloro che, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1949 e il 31 dicembre 1950, siano stati chiamati alle armi o abbiano prestato servizio militare, il termine per il conseguimento delle abilitazioni di servizio sarà prorogato del periodo di durata del servizio militare prestato fra le date anzidette.

Analogamente il termine sarà prorogato nei confronti di coloro che, avendo lasciato il servizio ferroviario in dipendenza degli eventi bellici, siano stati riammessi in servizio posteriormente al 31 dicembre 1948.

La decorrenza della nomina a stabile per il personale straordinario di cui ai precedenti commi 3°, 4° e 5° del presente articolo, avrà luogo, in ogni caso, dal 1° gennaio 1951, o dalla posteriore data del primo giorno del mese successivo a quello di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Gli straordinari da sistemare nella qualifica di aiuto macchinista verranno nominati stabili con la decorrenza del 1° gennaio 1951 se a tale data abbiano anche frequentato il prescritto corso d'istruzione professionale e superato i relativi esami finali; altrimenti la nomina a stabile decorrerà dal 1° del mese successivo a quello in cui sia stata soddisfatta tale condizione.

Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non conseguiranno l'idoneità nell'esame finale del corso d'istruzione professionale, saranno nominati stabili con la qualifica di operaio.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Fermo il disposto dell'articolo 1, il personale straordinario femminile avente la qualifica di « addetta » non contemplata dalle tabelle organiche allegate al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, sarà sistemato con la qualifica di « scrivana » se alla data di entrata in vigore della presente legge sia in possesso della licenza di scuola secondaria inferiore o di equipollente titolo di studio, ovvero, pur non essendo in possesso del titolo di studio abbia prestato servizio continuativo con mansioni di ufficio, almeno dal 1° luglio 1950, e risulti idoneo alle mansioni stesse.

Coloro che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma saranno sistemati con la qualifica di « manovale ».

*(È approvato).*

#### Art. 6.

Il personale, sia maschile, sia femminile, che disimpegni servizio effettivo continuativo con mansioni d'interprete almeno dal 1° luglio 1950, potrà ottenere la sistemazione con questa ultima qualifica, previo esame scritto ed orale di idoneità professionale, atto ad accertare la conoscenza da parte dell'interessato, oltre che della lingua italiana, di tre lingue straniere tra cui la francese e l'inglese.

Coloro che non risulteranno idonei nel detto esame o non ritengano di parteciparvi saranno sistemati, se uomini, in una delle qualifiche di alunno d'ordine degli uffici o di guardasala, a seconda che risultino o meno in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno della licenza di scuola secondaria inferiore; se donne, nella qualifica che loro compete in base ai criteri e con le modalità stabiliti dall'articolo 5.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

Gli agenti straordinari rivestiti di qualifica di guardamerci saranno sistemati a ruolo con la qualifica di guardasala.



Il servizio prestato nella qualifica di guardamerci sarà utile agli effetti del computo del periodo minimo necessario per essere scrutinati per la promozione a guardamerci.

(È approvato).

#### Art. 8.

La designazione degli agenti riconosciuti meritevoli della sistemazione a ruolo sarà fatta da apposite Commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro dei trasporti.

Tali Commissioni saranno presiedute da un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria di grado non inferiore al 3° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 5° e di due rappresentanti del personale designati dall'organizzazioni sindacali. Un funzionario di grado non inferiore al 6° eserciterà per ogni Commissione l'ufficio di segretario.

Dette Commissioni debbono dichiarare se, per il servizio non di ruolo prestato, l'agente possa essere riconosciuto « meritevole » della sistemazione a ruolo ed accertare la esistenza degli altri requisiti richiesti dalla presente legge.

Per ognuna delle qualifiche di grado superiore al 10° verranno compilate graduatorie di merito, a cura di apposite Commissioni centrali, sulla base degli elementi forniti dalle Commissioni compartimentali o di servizio. Tali Commissioni centrali, nominate dal Ministro, saranno presiedute da un funzionario di grado 1° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 4°, e di due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali. Funzionari di grado non inferiore al 5° eserciteranno per ogni Commissione l'ufficio di segretario.

Alle Commissioni centrali saranno deferiti altresì gli eventuali reclami contro la pronuncia delle Commissioni compartimentali o di servizio.

(È approvato).

#### Art. 9.

Al personale straordinario ferroviario vengono corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 1947, aumenti periodici di retribuzione con gli

stessi intervalli e nelle misure proporzionalmente corrispondenti a quelle in vigore per gli aumenti di stipendio del personale ferroviario di ruolo di pari qualifica, di cui all'allegato A al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato. Ai fini dei suddetti aumenti di retribuzione il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla predetta data 1° maggio 1947 è computato per intero per l'ultimo quadriennio e per la metà per il periodo precedente.

Qualora gli agenti straordinari sistemati in virtù della presente legge percepiscano, alla decorrenza del passaggio a ruolo, una retribuzione, per paga ed eventuale assegno personale, d'importo superiore allo stipendio iniziale previsto per la qualifica conferita con la sistemazione a ruolo, conservano la differenza a titolo di assegno personale non pensionabile da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

Il trattamento di cui ai comma precedenti dovrà essere esteso agli agenti già appartenenti alla categoria dei contrattisti e sistemati a ruolo in base al decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, ratificato con legge 1° dicembre 1951, n. 1308.

(È approvato).

#### Art. 10.

Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato sistemati nell'attuale posizione in seguito a pubblico concorso o in base alle disposizioni di legge concernenti le assunzioni degli invalidi di guerra, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale straordinario dell'arzi-detta Amministrazione, con qualifica superiore a quella acquisita in base a concorso o quali invalidi di guerra, se in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la sistemazione a ruolo con la predetta qualifica superiore in base a quanto è previsto dagli articoli precedenti, possono rinunciare alla qualifica in atto rivestita per riacquistare la precedente posizione.

(È approvato).

## Art. 11.

Gli agenti straordinari sistemati a ruolo in forza della presente legge sono iscritti al fondo pensioni dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.

(È approvato).

## Art. 12.

Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono iscritti d'ufficio all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.

(È approvato).

## Art. 13.

Per gli agenti sistemati a ruolo in base alla presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle ferrovie dello Stato i contributi normali ed integrati versati per le assicurazioni sociali obbligatorie di invalidità-vecchiaia e superstiti, contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, nonchè i contributi al fondo di solidarietà sociale, con riferimento:

a) alla decorrenza della sistemazione a ruolo per quanto riguarda i contributi della invalidità-vecchiaia e superstiti ed il fondo di solidarietà sociale;

b) alla data del provvedimento di sistemazione a ruolo, per quanto riguarda le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi.

L'Amministrazione ferroviaria rimborserà agli agenti di cui al precedente comma la quota parte dei contributi sul fondo di solidarietà sociale che furono a carico dei medesimi.

(È approvato).

## Art. 14.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, relative alla istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale non di ruolo,

non si applicano al personale delle ferrovie dello Stato.

Nulla è innovato, nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alle altre disposizioni dei citati provvedimenti legislativi.

La facoltà prevista dall'articolo 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376, conserva efficacia nei riguardi del personale ferroviario che presenterà domanda di riscatto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

## Art. 15.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è compensato dalla minore spesa risultante dalla cessazione dei contributi per assicurazioni sociali obbligatorie.

(È approvato).

TOMMASINI. Prima di passare all'approvazione finale del disegno di legge, desidero avere dal rappresentante del Governo precisa assicurazione che le disposizioni esecutive seguiranno immediatamente quelle legislative.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Prendo atto della raccomandazione fatta dal senatore Tommasini e do piena assicurazione in merito.

PRESIDENTE. Do lettura di un ordine del giorno pervenuto alla Presidenza da parte dei senatori Meacci, Massini, Tommasini, Priolo, Tissi, Troiano, Toselli, Mastino e Cappellini:

« La 7ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), nell'approvare il disegno di legge: " Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato " (2643), invita il Governo a provvedere con urgenza alla sistemazione a ruolo dei dipendenti del Ministero dell'Africa italiana distaccati presso altri Ministeri ».

Metto ai voti tale ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti** » (N. 2628) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Per tale disegno di legge la Commissione finanze e tesoro comunica che non ha nulla da osservare per quanto riguarda la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, *relatore*. Il disegno di legge di cui discutiamo è stato presentato dal Ministro dei lavori pubblici, d'accordo con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste. Esso provvede a dare un adeguato sussidio a quei privati, enti e consorzi che hanno subito dei danni nelle opere di arginatura di loro competenza lungo le rive del Po ed affluenti, in seguito alle alluvioni che si sono verificate lo scorso anno. Queste opere sono costituite da argini che isolano una determinata estensione di terreno, in modo da far defluire l'acqua in piccole zone, che vengono allagate ed evitano così danni ad estensioni maggiori.

Come il Governo è intervenuto per la ricostruzione integrale delle dighe sembra logico che debba intervenire con un certo sussidio anche in questo caso; quindi il disegno di legge prevede uno stanziamento di 500 milioni per concedere a questi privati un contributo del 40 per cento sulle spese occorrenti per il ripristino di tali argini secondari.

Ritengo che il disegno di legge si ispiri a principi di equità e di perequazione, perchè, come si è stati larghi di sussidi e di aiuti e si sono spese somme rilevanti per aiutare tutti coloro che hanno subito danni dalle alluvioni, così non si vedrebbe il motivo per cui dovrebbero essere esclusi i privati che hanno

costruito o stanno per costruire opere integrative di quelle di difesa generale.

Ritengo pertanto che il disegno di legge vada senz'altro approvato, tanto più che anche in precedenza si sono avute disposizioni legislative, specie in occasione delle piene del 1917 e del 1926, che hanno predisposto l'intervento dello Stato in casi del tutto analoghi.

Il disegno di legge prevede poi un aumento del contributo dal 40 al 50 per cento nel caso particolare in cui i competenti uffici del Genio civile abbiano a stabilire la necessità di costruire opere accessorie in muratura (chiaviche od altro) occorrenti per manovrare più facilmente il deflusso delle acque.

Un altro particolare desidero mettere in rilievo: per facilitare ulteriormente l'assegnazione di questi contributi, la facoltà di decidere in proposito viene deferita ad organi periferici. Sono così autorizzati a concedere i sussidi previsti dal presente disegno di legge il Presidente del Magistrato alle acque oppure, su parere del Circolo superiore d'ispezione per il Po, i Provveditori regionali alle opere pubbliche. Tutto ciò serve a snellire la procedura ed a rendere più sollecita l'opera di ricostruzione e di controllo. Ritengo pertanto che la Commissione possa approvare il disegno di legge con sicura coscienza e con la certezza di fare una opera di giustizia.

BUIZZA. Il disegno di legge in discussione autorizza la concessione di un contributo dello Stato per la ricostruzione di quegli argini golenali che sono stati demoliti dalle piene dello scorso anno. Va però sottolineato il fatto che la superficie compresa tra gli argini delimitanti la sezione di piena del fiume e questi argini golenali è notevole, tanto da raggiungere, quando vi si aggiungano le isole, comprese proprio nell'alveo del fiume, circa 50 mila ettari coltivati. È evidente che questi terreni coltivati compresi tra gli argini maestri e quelli golenali possono, durante le piene, diminuire la sezione di deflusso del fiume e, con le loro coltivazioni, provocare un innalzamento del livello di piena.

Sarebbe opportuno che questi terreni venissero espropriati, destinati a coltivazioni idonee (per esempio, pioppeti) ed assegnati al demanio forestale. Ma se non vogliamo arrivare a questo, si giunga almeno all'imposizione di una

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 145ª RIUNIONE (20 novembre 1952)

servitù, di modo che si costringano le proprietà che si trovano nelle golene a fare coltivazioni che non riducano la sezione liquida del fiume in periodo di piena. Questa raccomandazione desideravo fare al Sottosegretario perchè sia tenuta presente nel riordinamento della legge sulle opere idrauliche.

In tal senso è da approvare il principio sancito nel disegno di legge per cui il contributo è concesso in misura superiore, ove i proprietari concedano l'esecuzione di opere permanenti che consentano, con la manovra di paratoie, di inondare la zona compresa fra gli argini maestri e quelli golenali.

Ritengo pertanto che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

MEACCI. Posso anche concordare con le osservazioni tecniche fatte dal collega Buizza: va però tenuto presente che questi 50 mila ettari di terreno sono nelle mani di un certo numero di lavoratori, e che questi sono sicuramente tra i più poveri della zona, dato che corrono continuamente il rischio di vedersi distrutto il raccolto. Ritengo pertanto che il disegno di legge dovrebbe essere approvato con alcune modifiche, soprattutto per quello che riguarda la misura delle rate di contributo che vengono pagate in corso di esecuzione dei lavori, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 nella metà dell'intera quota spettante. Si dovrebbe da una parte aumentare l'entità delle rate e dall'altra assicurare il più sollecito espletamento delle pratiche burocratiche necessarie per la corresponsione del contributo residuo a lavori ultimati.

TOSELLI, *relatore*. Desidererei fare una piccola osservazione riguardo a quello che ha detto il senatore Buizza sulla coltivazione. Se qualche ostacolo viene ad essere creato dalla coltivazione dei terreni, esso sarà sempre inferiore a quello costituito da un pioppeto, che rappresenta una sottrazione di area libera al deflusso. Vorrei inoltre assicurare il collega Meacci per quanto riguarda l'esazione. Faccio rilevare intanto che queste opere sono in gran parte eseguite e la legge prevede di indennizzare anche i lavori ultimati, cosa mai avvenuta. Poichè i lavori sono pressochè fatti, la prima « metà » e la successiva « metà » del contributo dovrebbero susseguirsi a breve scadenza.

D'altra parte, mi sembra che proprio la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 tenga presenti e soddisfi le obiezioni del collega Meacci.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo, per quanto riguarda la parte generale, a quanto ha detto l'onorevole relatore. Circa le osservazioni del senatore Buizza, debbo dire che la regolamentazione dell'utilizzazione delle colture contenute negli argini golenali esiste già nel testo unico del 1904, che prevede appunto l'imposizione di quella servitù di carattere generale e particolare cui ha fatto riferimento il collega Buizza, e prevede altresì l'obbligo per i proprietari di ottenere dalle autorità competenti il permesso per tutti i lavori che vogliano effettuare. Per quanto riguarda le proposte di carattere tecnico, non le discuto, nè questa è la sede adatta; devo osservare soltanto, da un punto di vista politico, che su quei 50 mila ettari compresi tra gli argini golenali e quelli principali vivono circa 18 mila persone, con 1.000 capi di bestiame, e che quindi il problema della loro trasformazione, anche ammesso che si potesse parlarne, superando le obiezioni di ordine tecnico che già il relatore ha fatto, sarebbe certo di assai difficile soluzione. Non è questa comunque la sede più adatta per una simile discussione, e non mi resta pertanto che pregare la Commissione di approvare senz'altro il disegno di legge. Voglio in particolare sottolineare la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 che prevede un maggior sussidio per tutti i casi in cui fosse necessario la costruzione di chiaviche, paratoie, ecc., le quali consentiranno di evitare la rottura di argini in caso di piena, permettendo l'allagamento di zone golenali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere sussidi in ragione del 40 per cento delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene

del novembre e dicembre 1951 del Po ed affluenti.

La misura dei sussidi può essere elevata al 50 per cento qualora, nel ripristinare gli argini, si costruiscano — secondo indicazioni date dall'Ufficio del Genio civile — chiaviche od altri manufatti idonei a permettere l'allagamento, in caso di piena, delle zone retrostanti.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo 1 è autorizzata, per l'esercizio 1952-53, la spesa di lire 500.000.000, da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio 1952-53 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

(È approvato).

#### Art. 3.

La concessione dei sussidi di cui all'articolo 1 è fatta, senza limiti d'importo, per lavori da eseguirsi o in corso di esecuzione, od eseguiti successivamente al verificarsi delle alluvioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente del Magistrato alle acque ovvero, su parere del Circolo superiore d'ispezione per il Po, con decreti dei Provveditori regionali alle opere pubbliche.

Le domande di concessione devono essere presentate agli Uffici del Genio civile, corredate della perizia della spesa strettamente necessaria.

Per i lavori già eseguiti ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione del sussidio è subordinata all'accertamento, da parte del Genio civile, delle opere già eseguite o tuttora in corso nonché della ammissibilità delle medesime.

Gli argini golenali devono, di massima, essere riparati e ristabiliti nelle condizioni preesistenti e, comunque, ad altezza che, caso per caso, verrà stabilita dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

Il sussidio è pagato in base a certificato di « nulla osta » dell'Ufficio del Genio civile il quale, in relazione al progresso dei lavori, determina ciascuna rata nella metà di quella che spetterebbe al sussidiato. L'altra metà è corrisposta a lavori ultimati, dopo accertata la regolare esecuzione dallo stesso Ufficio, purchè l'ultimazione avvenga entro il termine stabilito nel decreto di concessione del sussidio.

MEACCI. Propongo che nell'ultimo comma dell'articolo 3 le parole « nella metà » siano sostituite dalle altre: « nell'80 per cento ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei pregare il senatore Meacci di non insistere nel suo emendamento. Non vedo il motivo di rimandare il disegno di legge alla Camera per un dettaglio non eccessivamente importante. Il provvedimento è urgentissimo, e dilazionarlo sarebbe un grave danno. D'altra parte si tratta di consorzi i quali hanno delle possibilità e stanno già lavorando per conto loro. L'importante è che abbiano la certezza di avere il sussidio: averlo prima o più tardi non ha per loro soverchia importanza.

MEACCI. Se i lavori sono già stati eseguiti o stanno per essere ultimati, come ha affermato l'onorevole Sottosegretario, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, sulla emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed alla Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** » (N. 2648) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue poi all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed alla Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 5ª Commissione permanente ha fatto sapere che non ha nulla da osservare per ciò che riguarda la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, *relatore*. Voglio premettere la constatazione di una circostanza, che non avrebbe certo bisogno di essere molto sottolineata: il problema della casa non è stato ancora definitivamente risolto e quindi ogni provvedimento che viene suggerito dal Governo per facilitarne la soluzione dovrebbe senz'altro trovare l'approvazione generosa e spontanea da parte dei membri della nostra Commissione. Tra questi provvedimenti, quello in esame presenta una caratteristica interessante, perchè, mentre i precedenti che si riferivano agli altri Ministeri, facevano capo al Ministero del tesoro per un determinato finanziamento ed intaccavano le risorse del bilancio dello Stato, questo appoggia il proprio finanziamento sulle disponibilità del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; si dà cioè finalmente il caso di un Ministero che nella propria gestione ha possibilità tali da consentire la soluzione, oltre

che di tutti i problemi di diretta competenza, anche di problemi complementari, come quello dell'alloggio dei propri dipendenti.

Che questi alloggi siano necessari, non c'è certo bisogno di dimostrarlo: i provvedimenti già approvati, sia quelli riguardanti l'I.N.C.I.S., sia quelli riguardanti le cooperative, l'I.N.A.-Casa, ecc., si sono rivelati a tutt'oggi insufficienti per risolvere il problema; benvenuto dunque anche questo disegno di legge che stanziava due miliardi e mezzo per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Debbo ricordare che vi sono stati dei precedenti legislativi in materia, come nel 1926, quando l'Amministrazione delle poste fu autorizzata a costruire case. Tale autorizzazione fu data con regio decreto 30 dicembre 1926, che però ormai è scaduto, essendo prevista la durata della sua validità in 10 anni. Allora i proventi e il finanziamento di questa attività erano prelevati dagli avanzi di gestione nel limite massimo di un sesto dell'avanzo stesso. Oggi il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si trova nella possibilità di utilizzare due miliardi e mezzo.

L'Azienda telefonica invece, poichè ha una gestione molto più attiva, è autorizzata a prelevare una certa percentuale degli avanzi, percentuale che sarà fissata in base alle risultanze di ciascuna gestione.

Il provvedimento che esaminiamo dispone che l'autorizzazione per la costruzione degli alloggi abbia la durata di cinque anni: le sue modalità sono regolate secondo le norme generali per la costruzione di case popolari e per le assegnazioni degli alloggi, e segue le direttive e le norme fissate per l'I.N.C.I.S. È un provvedimento di legge che fa riferimento a tutti i provvedimenti di legge già in corso.

Penso sia mio dovere invitare la Commissione alla rapida approvazione del disegno di legge.

PANETTI. Ritengo sia opportuno fissare preventivamente l'obbligo della corresponsione di un contributo da parte di coloro che usufruiscono di questi alloggi. Bisognerà altresì tener conto della quota di ammortamento necessaria a mantenere la proprietà al suo livello iniziale.

GENCO. Mi sembra di aver capito che gli alloggi saranno concessi in uso; si tratterà quindi probabilmente di alloggi di servizio, che

saranno concessi a titolo forse gratuito, come avviene per gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione militare.

TOMMASINI. Ritengo logico che a coloro che usufruiranno degli alloggi sia richiesto il pagamento di un affitto, sia pure modesto.

GENCO. All'articolo 1, ultimo comma, è detto: « Per le finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private ». Io penso che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni — ed è questa una cosa che mi lascia perplesso — debba servirsi per l'esproprio di aree di proprietà privata di tutte le disposizioni di legge vigenti per l'edilizia economica e popolare. Il disegno di legge non lo specifica, mentre invece sarebbe stato utile. Per acquistare aree private, è chiaro che bisogna trattare con il privato e quindi l'azienda dovrà pagare il prezzo di costo, mentre invece, se si avvalessimo delle disposizioni per le case economiche e popolari, potrebbe pagare le aree quasi al 50 per cento del valore. Non mi sembra che questa facoltà sia stata contemplata nel presente disegno di legge.

Ed un'altra cosa mi preme far presente alla Commissione: con i due miliardi e mezzo previsti dal disegno di legge si potranno costruire, a mio parere, grosso modo, poco più di un migliaio di alloggi all'anno. Ammesso infatti che il costo medio di un alloggio sia, orientativamente, di due milioni, bisogna aggiungerci altre 500 mila lire per il suolo, ecc. Avremo dunque un numero ridotto di alloggi: come saranno distribuiti? Prevedo che saranno tutti costruiti in tre, quattro grandi città, e come al solito le città minori, gli stessi capoluoghi di provincia resteranno senza niente. Desidero perciò fare una riserva in tal senso.

BUIZZA. Desidero fare osservare al senatore Panetti che gli alloggi saranno concessi con le stesse modalità previste per le case popolari, in base alle disposizioni del testo unico del 1938.

Al senatore Genco desidero fare osservare che la facoltà concessa all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di acquistare aree private è complementare: l'Amministrazione conserva cioè il diritto di usufruire di tutte

le altre facilitazioni già previste in materia. Ciò è chiaramente sancito dall'articolo 6, che stabilisce: « Per quanto non è previsto nella presente legge si applicano gli articoli da 325 a 342 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e la legge 29 luglio 1949, n. 585 ».

TOSELLI, *relatore*. Desidero dare una breve risposta all'onorevole Genco. Le case saranno date in affitto: nella relazione che accompagna il disegno di legge è infatti dichiarato esplicitamente che saranno richiesti agli occupanti degli affitti, sia pure in misura modestissima.

Per quanto riguarda l'ubicazione di queste nuove residenze, bisogna richiamarsi a quello che dice la relazione, e cioè tenere soprattutto presente la distribuzione del personale dipendente e le località ove le particolari esigenze dei nuovi servizi renderanno necessaria la destinazione del personale.

Per quanto riguarda poi l'ultimo comma dell'articolo 1, concernente l'autorizzazione all'acquisto di aree private, è evidente che tale disposizione non esclude l'utilizzazione delle norme già esistenti sull'edilizia popolare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

#### Art. 1.

L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale in attività di servizio dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, nelle località ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilità di procurarsi l'alloggio da privati e da enti edilizi.

Per le finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private.

(È approvato).

## Art. 2.

Le somme annualmente destinate alle costruzioni suddette saranno stanziare in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

## Art. 3.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1952-53 l'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi provvederà nei limiti di lire 2.500.000.000 con l'entrata di pari importo derivante dalla assunzione da parte dello Stato della spesa relativa al servizio dei pacchi-dono degli Stati Uniti d'America, effettuato dal 1º gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, spesa alla quale si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazione allo stato di previsione delle entrate e degli stati di previsione delle spese per l'esercizio 1951-52.

Alla copertura della spesa per gli esercizi successivi l'Amministrazione predetta provvederà con le entrate derivanti dalla vendita dei valori postali fuori corso effettuata a partire dal 1º luglio 1952 e che verranno annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

L'Amministrazione stessa, inoltre, potrà destinare a questo scopo una parte degli avanzi di gestione nella misura che sarà determinata anno per anno con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro.

(È approvato).

## Art. 4.

La facoltà prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, spetta anche all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la copertura delle somme annualmente stanziare allo scopo predetto negli stati di previsione della spesa.

(È approvato).

## Art. 5

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## Art. 6.

Per quanto non è previsto nella presente legge si applicano gli articoli da 325 a 342 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e la legge 29 luglio 1949, n. 585.

Per gli edifici costruiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici spettano a questa le stesse attribuzioni previste per l'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi dalle leggi richiamate nel comma precedente; le attribuzioni del Direttore generale delle poste e dei telegrafi sono, però, esercitate dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

(È approvato).

## Art. 7.

Per il personale previsto dall'articolo 1 rimane ferma l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'assegnazione di alloggi da parte dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonchè ogni altra provvidenza di carattere generale di cui godono gli impiegati dello Stato in materia di alloggi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Prima di passare all'approvazione finale del disegno di legge in esame, do lettura del seguente ordine del giorno presentato dai senatori Genco, Tissi, Panetti, Piscitelli e Troiano: « La 7ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), in occasione dell'approvazione del disegno di legge: " Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni " (2648), invita il Ministero delle poste e telecomunicazioni a ripartire gli stanziamenti tra le varie Regioni, in base agli indici di affollamento ».



TOMMASINI. Questo ordine del giorno è controproducente e va contro le precise disposizioni dell'articolo 1, che parla di « località ove le particolari esigenze dei nuovi esercizi rendano necessaria la destinazione del personale ». Non si può parlare di Regioni perchè può darsi il caso, che, per posizione geografica, ci sia un accentramento di nuovi servizi in una determinata Regione piuttosto che in altre. Se l'ordine del giorno parlasse di ripartizione delle costruzioni in base alle esigenze del servizio, sarei completamente d'accordo; ma allora esso diverrebbe inutile, perchè ciò è già detto dal citato articolo 1.

TOSELLI, *relatore*. Bisogna tener presente che la dislocazione delle abitazioni è strettamente legata alle esigenze del servizio. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si propone di costruire delle case popolari: è il Ministero dei lavori pubblici che provvede a ciò.

GENCO. Io vorrei sapere, in sostanza, che cosa si intende per « nuovi servizi ». Se un servizio sorge in una città, è chiaro che lo stesso servizio dovrà sorgere in altre. Il disegno di legge prevede un termine di cinque anni e in cinque anni si potranno costruire da 5 a 6 mila alloggi. Desidero sapere in quale maniera l'Amministrazione delle poste e telegrafi intende ripartire questi fondi. Penso che tale Amministrazione, avendo una certa disponibilità, abbia pensato, come fanno altri Ministeri, di devolverne una parte per la costruzione di case per i propri dipendenti. Non penso ci sia la necessità di costruire 6 mila alloggi per le esigenze dei nuovi servizi, non credo ci sia una quantità tale di nuovi servizi! Penso piuttosto si tratti di costruire alloggi per i propri dipendenti e desidero assolutamente che ciò avvenga senza ingiustizie.

TISSI. Sono uno dei firmatari dell'ordine del giorno e mi pare che esso non venga a disturbare ciò che è disposto dall'articolo 1. Può darsi che queste particolari esigenze di nuovi esercizi siano in molti luoghi, ed allora, dovendo scegliere, si sceglierà in base agli indici di affollamento.

BUIZZA. Ritengo che con la frase generica « nuovi servizi » si voglia indicare anche l'aumento del personale che occorre in un dato centro per le esigenze del servizio.

GENCO. Ma questo aumento di personale si determina tanto in una città quanto in un'altra.

PRESIDENTE. Si potrebbe inserire nel primo comma dell'ordine del giorno la frase: « fermo restando il rigoroso rispetto dell'articolo 1 della legge ».

GENCO. L'ordine del giorno mira soltanto a garantire il rispetto di un certo criterio di giustizia distributiva.

PISCITELLI. Propongo di modificare l'ordine del giorno nella sua parte finale in questo senso: « fermo restando il rispetto dello articolo 1 della legge, invita il Ministero delle poste e telecomunicazioni a ripartire gli stanziamenti tra le varie Regioni, tenendo conto degli indici di affollamento ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno nel nuovo testo concordato che è del seguente tenore:

« La 7ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), in occasione dell'approvazione del disegno di legge: " Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni " (2648), fermo restando il rispetto dell'articolo 1 della legge, invita il Ministero delle poste e telecomunicazioni a ripartire gli stanziamenti fra le varie Regioni tenendo conto degli indici di affollamento ».

Metto ai voti tale ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione » (N. 2650) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi

telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Panetti.

PANETTI, *relatore*. Il disegno di legge consiste in una estensione della legge 28 luglio 1950, n. 690, che prevedeva già l'impianto dei collegamenti telefonici in tutti i Comuni italiani. Ma siccome esistono molte frazioni, che hanno una notevole importanza, o per il numero degli abitanti o per altre ragioni, con il presente disegno di legge si tende a stabilire il collegamento telefonico anche per le frazioni di Comuni che abbiano una popolazione superiore ai mille abitanti o che, avendo una popolazione compresa tra i mille ed i cinquecento abitanti, distino più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. È inoltre previsto che l'Azienda possa provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti frazioni, quando risultino avere una notevole importanza economica e i Comuni interessati concorrano in ragione di metà della spesa.

Come risulta dalla accurata relazione ministeriale, oltre all'esigenza fondamentale che tutti i Comuni abbiano il telefono, esigenza che si spera di soddisfare completamente entro il 1952, esiste un'ulteriore necessità, quella cioè di estendere l'allacciamento telefonico anche alle frazioni importanti e ai nuovi Comuni.

L'onere finanziario non poteva evidentemente essere sopportato dalle concessionarie, dato che è stabilito che esse provvedano ai collegamenti delle Province, dei Comuni e di enti e non si può, con una legge, disporre un obbligo retroattivo che non è stato previsto al momento del sorgere delle concessioni.

Esclusa così la possibilità di un intervento diretto delle concessionarie, si è stabilito che l'Azienda di Stato provvederà ai collegamenti nella misura che le consentiranno anno per anno gli ordinari fondi a disposizione.

Per quanto si riferisce agli impianti nelle frazioni l'autorizzazione a provvedere per la Azienda di Stato va dal 1952-53 al 1955-56. Lo stesso termine vale anche per il concorso del-

l'Azienda di Stato con le concessionarie per l'impianto nei Comuni di nuova istituzione.

Dispone l'articolo 3 che le somme necessarie saranno determinate annualmente dalla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e che per l'esercizio finanziario 1952-53 viene destinata la somma di un miliardo.

Per l'articolo 2 l'obbligo di mantenere da parte dei Comuni un locale arredato per il servizio telefonico vale anche per i nuovi impianti. In base all'articolo 5 l'onere relativo, che è attualmente a carico dei Comuni per il 70 per cento, viene ridotto al 30 per cento; quindi lo Stato assume un ulteriore 40 per cento di onere.

Effettivamente il finanziamento previsto dall'articolo 3 non considera in modo esplicito il maggior onere che deriva dall'articolo 5 perchè lo precede; ma non ritengo che ciò costituisca un impedimento all'approvazione del disegno di legge, che merita invece tutto il nostro plauso. Non occorre dire quanto la diffusione del telefono contribuisca all'incivilimento e allo sviluppo economico delle popolazioni e quanto, in caso di necessità sia opportuna per richiedere i mezzi di soccorso.

Il parere della 5ª Commissione è favorevole, e io raccomando quindi alla Commissione di approvare senz'altro il disegno di legge.

MEACCI. Come al solito, lo Stato interviene per contribuire con propri fondi all'incremento dei bilanci delle società concessionarie, le quali dovrebbero invece essere obbligate ad effettuare in proprio i lavori necessari all'utile delle collettività. I fondi certo loro non mancano.

PANETTI, *relatore*. Il contributo dello Stato sarà valutato, nel caso si verifichi un passaggio allo Stato: quindi le società concessionarie, che debbono assumersi il carico della manutenzione e dell'esercizio, sanno che al termine della concessione non potranno valutare i lavori effettuati con il contributo dello Stato come loro capitale.

MEACCI. La realtà è che si dovrebbe deliberare la nazionalizzazione di questi servizi. Il disegno di legge non favorisce certo soltanto i Comuni!

GENCO. Anche se, in linea di principio, molti di noi potrebbero essere d'accordo con il senatore Meacci, non mi sembra che uno scorcio di seduta sia il più adatto per trattare un simile problema.

PANETTI, *relatore*. Sta per esaurirsi il piano per assicurare a tutti i Comuni italiani il telefono. Entro il 1952 si spera di provvedere completamente. Ci sono poi i Comuni di nuova creazione, che non sono inclusi nel piano, e ci sono le frazioni di notevole importanza, che hanno bisogno, non meno dei Comuni, del telefono. Se impostassimo ora una questione come quella della nazionalizzazione, i Comuni resterebbero senza telefono chissà per quanti esercizi finanziari!

TROIANO. Non c'è dubbio che il disegno di legge sia provvido, ma è altrettanto indubbio che i miliardi in esso stanziati andranno a favore delle società concessionarie! Queste società — si dice — dovranno mantenere gli impianti e dovranno, quindi, sopportare un onere: ma è noto che la manutenzione, nei primi anni, ha un costo bassissimo. Sarebbe dunque giusto gravare le società concessionarie almeno di un onere corrispondente agli interessi dei miliardi che lo Stato concede; non è giusto infatti che il popolo paghi per far godere a poche persone gli impianti costruiti con i suoi denari come se fossero di loro proprietà. Così è avvenuto per le ferrovie date in concessione; lo Stato ha fatto gli impianti, gli altri li sfruttano e il popolo paga la manutenzione e il resto!

TOMMASINI. Il senatore Troiano potrà esporre in Aula questo concetto. Quando le convenzioni, con cui sono state date le concessioni a queste Società, verranno a scadere — e ciò avverrà per la maggior parte dei casi nel 1955 — allora sarà il caso di riesaminare a fondo l'intera questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune

aventi una popolazione superiore ai 1.000 abitanti ed in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i 1.000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

L'Azienda medesima potrà, inoltre, provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti frazioni, quando queste risultino avere una notevole importanza economica, ed i Comuni interessati concorrano in ragione della metà della spesa.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è altresì autorizzata a concorrere, per la metà della spesa, in luogo delle Amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nella esecuzione di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei Comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 690.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo avranno vigore a partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-56.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'obbligo imposto ai Comuni, ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, di provvedere a mantenere un locale convenientemente arredato per la istituzione di servizi telegrafici, sussiste incondizionatamente anche per gli impianti di cui al precedente articolo.

(È approvato).

#### Art. 3.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata la somma da stanziarsi annualmente negli esercizi dal 1953-54 al 1955-56 alle spese per gli impianti ed i contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Per l'esercizio 1952-53 agli stessi scopi viene destinata la somma di un miliardo. All'onere relativo si farà fronte con la corrispondente somma che si renderà disponibile sul fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

## Art. 4.

Gli impianti di cui al precedente articolo saranno ceduti, man mano che saranno costruiti, alle Società concessionarie telefoniche competenti per zona, le quali sono tenute ad aprirli prontamente al pubblico servizio ed a provvedere, a completo loro carico, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi.

Alla fine delle attuali concessioni per i casi previsti dagli articoli 173-175 del Codice postale e delle telecomunicazioni, nelle cui zone si trovano le località che abbiano beneficiato delle provvidenze stabilite dalla presente legge, all'atto della liquidazione, saranno computate le spese sostenute dallo Stato e dai Comuni.

*(È approvato).*

## Art. 5.

Sino a tutto l'esercizio 1955-56, la quota di concorso nella spesa relativa agli impianti di

uffici telegrafici e fonotelegrafici, attualmente posta a carico dei Comuni richiedenti nella misura del 70 per cento, ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è ridotta al 30 per cento.

*(È approvato).*

## Art. 6.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 12;25.